

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 giugno 1977, n. 12. (D.C.R. 189/1977).

"Regolamento del Comitato Comprensoriale di Vercelli".

(B.U. 2 agosto 1977, n. 31)

Titolo I.

NATURA E FUNZIONI

Art. 1.

Il Comitato Comprensoriale di Vercelli, organismo di programmazione, di decentramento e di partecipazione della Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio e coordina l'attività degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio, in conformità agli obiettivi del Piano di sviluppo regionale.

Art. 2.

Il Comitato Comprensoriale svolge tutte le attività ad esso affidate dalla Regione ed in particolare:

- a) 1) partecipa alla formazione, all'aggiornamento ed all'attuazione del Piano regionale di sviluppo, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali ed attraverso la redazione e l'attuazione del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio;
- b) 2) il Comitato Comprensoriale esprime alla Giunta Regionale il proprio parere in ordine ai Piani zonali agricoli, sentiti gli Enti locali interessati e le organizzazioni sindacali e di categoria del settore;
- c) 3) promuove il coordinamento degli Enti pubblici operanti nel Comprensorio, attraverso la redazione del Bilancio consolidato degli Enti locali ed attraverso ogni altra iniziativa idonea a tal fine;
- d) 4) individua secondo i criteri fissati dalla Regione le aree subcomprensoriali;
- e) 5) promuove inoltre l'operare in forma associata degli Enti locali, nella gestione dei servizi e delle deleghe ad essi conferiti dalla Regione e per l'attuazione del Piano di sviluppo e del Piano territoriale comprensoriale.

Titolo II.

ORGANI DEL COMITATO COMPRENSORIALE

Art. 3.

Sono organi del Comitato Comprensoriale:

- a) - Il Consiglio;
- b) - Il Presidente;
- c) - La Giunta Esecutiva.

Art. 4.

Il Consiglio Comprensoriale esercita tutte le funzioni attribuite al Comitato Comprensoriale, salvo quelle espressamente conferite dalle leggi regionali ad altri Organi del Comitato.

Ciascun Consigliere rappresenta il Comprensorio senza vincoli di mandato ed ha il dovere di partecipare in modo continuativo all'attività del Comitato.

Al fine di espletare adeguatamente il proprio mandato, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dalla Giunta Esecutiva del comitato Comprensoriale tutte le informazioni e la documentazione inerenti alle competenze del Comprensorio.

Art. 5.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proclamazione dei Consiglieri eletti, il Presidente uscente convoca il Consiglio Comprensoriale.

Nel caso di suo impedimento o inadempienza provvede alla convocazione il Presidente della Giunta Regionale.

Nel corso della prima seduta il Consiglio Comprensoriale designa, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, con separata votazione:

- a) - Il Presidente;
- b) - la Giunta Esecutiva.

Alla designazione della Giunta Esecutiva non si può provvedere se non successivamente a quella del Presidente.

Fino alla nomina del Presidente del Comitato Comprensoriale, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Qualora nel corso di tre votazioni consecutive non si raggiunga la prevista maggioranza, la seduta è rinviata e deve essere convocata, entro 15 giorni, dal Consigliere più anziano.

Art. 6.

Alla prima seduta del Consiglio ciascun Consigliere è tenuto a comunicare alla presidenza la propria adesione ad un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo deve essere costituito da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque.

È ammessa la costituzione in gruppi, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per i raggruppamenti aderenti a formazioni politiche rappresentate in Parlamento o nel Consiglio Regionale del Piemonte.

Ciascun gruppo procede alla costituzione del proprio ufficio di presidenza, nominando un Presidente e un Segretario, entro 5 giorni dalla prima seduta.

Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Comitato.

Art. 7.

È costituita la Conferenza dei Presidenti, della quale fanno parte il Presidente del Comitato, i Presidenti dei Gruppi consiliari e i Presidenti delle Commissioni consiliari.

La Conferenza si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, sempre nei dieci giorni che precedono ogni sessione ordinaria del Consiglio, allo scopo di fissare il programma e il calendario dei lavori delle singole Commissioni e del Consiglio.

Art. 8. *Numero e competenze delle Commissioni*

Il Consiglio si articola al suo interno nelle stesse Commissioni in cui si articola il Consiglio Regionale.

Art. 9. *Composizione delle Commissioni*

Le Commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari e da non meno di dodici componenti.

Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente, deve far parte di almeno una Commissione e di non più di due.

Il Presidente del Comitato, sentiti i Presidenti dei Gruppi, determina il numero dei loro componenti e la ripartizione dei seggi tra le singole forze politiche.

Ciascun Gruppo provvede quindi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui all'articolo precedente e ne darà immediata comunicazione al Presidente del Comitato.

Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione, su designazione del proprio Presidente.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, con voto deliberativo, anche i Consiglieri di quei Gruppi che non abbiano rappresentanza in quella Commissione.

Può inoltre partecipare il Presidente del Comitato senza diritto di voto.

Art. 10. *Insiediamento delle Commissioni*

Il Presidente del Comitato convoca ciascuna Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione, a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione, di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate.

Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio. Tuttavia nel caso in cui uno o più dei loro membri si dimetta o decada da membro del Consiglio, il Gruppo di appartenenza ne può proporre la sostituzione.

Art. 11. Convocazione delle Commissioni

Il Presidente convoca la Commissione che presiede e, sentito il Vice Presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone contestualmente comunicazione al Presidente del Comitato.

Sulle materie demandate alle Commissioni dal Consiglio e dalla Conferenza dei Presidenti, le Commissioni stesse si pronunciano entro un mese, prorogabile dal Presidente del Comprensorio fino a 60 giorni.

Diversamente la materia viene rimessa al Consiglio.

Art. 12. Discussione in Commissione

Sugli oggetti discussi da ciascuna Commissione, questa nomina un relatore il quale redige una relazione scritta da sottoporre al Consiglio. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Le Commissioni possono dividersi in sotto Commissioni relativamente a determinati settori o problemi.

La definitiva deliberazione è però riservata alla Commissione plenaria.

In quanto applicabili, le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione, sono quelle applicate dall'Assemblea.

Le Commissioni possono avvalersi del contributo autonomo dei Sindacati, delle Organizzazioni Professionali e di categoria ed eventualmente esperti dei settori interessati, attraverso forme di partecipazione, consultazione, informazione.

Possono altresì consultare Enti ed istituzioni presenti sul territorio.

Art. 13. Deliberazioni delle Commissioni

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno 5 membri effettivi della Commissione, rappresentanti almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni in Commissione avvengono attribuendo ai Commissari di ciascun gruppo consiliare e di ciascuna forza politica un numero di voti pari a quello della totalità dei componenti i rispettivi gruppi o forze politiche in seno al Consiglio.

Le deliberazioni sono valide quando su di esse è stata raccolta la maggioranza dei voti espressi.

Art. 14. Esame in sede referente

Le proposte di deliberazione e, in generale, ogni questione su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono trasmessi dal Presidente del Comitato alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di deliberazioni identiche o vertenti su oggetto identico o in concorso con proposte di deliberazione su identico oggetto, l'esame, su richiesta unanime dei presentatori, deve essere abbinato.

Art. 15. Commissioni in sede redigente

La Conferenza dei Presidenti, con decisione unanime, può sempre affidare alle Commissioni competenti per materia l'esame di deliberazioni di competenza del Consiglio, attribuendo ad esse il potere di redigere in via definitiva la proposta di deliberazione.

In tal caso al Consiglio spetta solo il potere di approvare o respingere la proposta di delibera così come formulata dalla Commissione.

Tuttavia, malgrado la decisione della Conferenza dei Presidenti, la Commissione non può procedere in sede redigente quando a ciò si oppongano tanti commissari quanti sono necessari per rappresentare un quinto del Consiglio.

Art. 16. Commissioni Speciali

Per lo svolgimento di indagini ad oggetto determinato che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio può, con la stessa maggioranza, costituire una speciale Commissione, costituita e operante secondo le stesse modalità previste per le Commissioni permanenti.

Art. 17. Il Presidente (Elezione)

Il Presidente del Comitato del Comprensorio è designato dal Consiglio, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Affinchè un Consigliere possa essere eletto Presidente è richiesto che, prima della votazione, la sua candidatura sia presentata per iscritto, da almeno un quinto dei membri del Consiglio al Presidente dell'Assemblea, che ne da notizia al Consiglio prima della votazione.

Sono inefficaci i voti attribuiti a Consiglieri la cui candidatura non sia stata presentata ai sensi del comma precedente.

Art. 18. Funzioni del Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) - presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva;
- b) - rappresenta ad ogni effetto il Comitato;
- c) - firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attività del Comitato;
- d) - convoca il Consiglio e la Giunta Esecutiva;

- e) - fissa, sentita la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Presidenti l'ordine del giorno del Consiglio;
- f) - designa un componente della Giunta Esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- g) - propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio nei casi previsti dalla legge;
- h) - assegna alle Commissioni permanenti, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti, le questioni e gli affari di competenza, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;
- i) - provvede, coadiuvato dalla Giunta, agli adempimenti esecutivi conseguenti alle decisioni assunte dal Consiglio di Comprensorio, nei limiti ed i contenuti da quest'ultimo fissati, avvalendosi, se necessario, di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 19. Il Presidente durata in carica e decadenza

Il Presidente del Comitato dura in carica fino allo scioglimento dell'organo che lo ha eletto e, per la ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Esso può tuttavia cessare dall'incarico nei seguenti casi:

- a) - allorchè decada da membro del Consiglio;
- b) - allorchè presenti le sue dimissioni e il Consiglio ne prenda atto;
- c) - allorchè venga revocato con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Quando sia intervenuto uno dei motivi di decadenza previsti dai commi precedenti, il Presidente deve convocare entro 10 giorni il Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Tale seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 20. Incompatibilità

La carica di Presidente del Comprensorio è incompatibile con la carica di Capo Gruppo, di Presidente di Commissione e con la stessa appartenenza ad una delle Commissioni Consiliari.

Art. 21. Giunta (Composizione)

La Giunta Esecutiva è composta da due membri e dal Presidente che la presiede.

Art. 22. Giunta (Elezione)

La Giunta è eletta dal Consiglio di Comprensorio nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 23. Competenze e attribuzioni della Giunta

Oltre alle competenze specificatamente attribuite ad essa dall'art. 19 della legge regionale Piemonte n. 41 del 1975, spetta alla Giunta:

- a) - coadiuvare il Presidente del Comitato nell'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Comprensorio;
- b) - proporre le eventuali variazioni da apportare alla previsione di spesa per l'attuazione del piano comprensoriale.

Al di fuori di quelle qui indicate ogni altra competenza attribuita al Comprensorio deve essere esercitata dal Consiglio.

I provvedimenti di ordinaria amministrazione di cui all'art. 19 della legge 4/6/1975 n. 41, riguardanti le esigenze di funzionamento e di organizzazione interna del Comitato e la esecuzione di iniziative specifiche decise dal Consiglio o dalle Commissioni, sono comunicati al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

Art. 24. Giunta (decadenza per dimissioni)

Oltre che nel caso di revoca, l'intera Giunta decade dalle sue funzioni allorchè si dimetta almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 25. Giunta (decadenza di un membro della Giunta)

La decadenza da membro del Consiglio di Comprensorio comporta la decadenza da membro della Giunta.

In tal caso il Consiglio di Comprensorio deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, applicando le stesse norme che disciplinano la nomina dell'intera Giunta.

Eguualmente dovrà provvedersi nel caso in cui uno o più membri della Giunta si dimettano.

Art. 26. Giunta (Revoca)

La Giunta decade ove sia presentata, da almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Comprensorio, una mozione di revoca e questa sia approvata, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati con voto segreto.

In tal caso il Consiglio dovrà immediatamente provvedere alla nomina della nuova Giunta.

Titolo III.

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 27. Partecipazione

Il Comitato Comprensoriale ispira le proprie attività ai principi della partecipazione e dell'informazione.

Promuove ed assicura l'apporto degli Enti locali e pubblici, delle organizzazioni economiche, di categoria e sociali alle decisioni di competenza del Comitato, assicurando la più ampia informazione sulla propria attività.

Art. 28. Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa degli Enti locali;
- b) l'interrogazione rivolta agli Organi del Comitato dagli Enti locali, dai Sindacati e dalle Associazioni di categoria;
- c) le consultazioni periodiche promosse dal Consiglio e di volta in volta decise dalle Commissioni Consiliari come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;
- d) le pubbliche conferenze.

Art. 29. Consultazioni periodiche

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 5 della legge regionale 5/6/75 n. 41, relativi alla programmazione regionale e comprensoriale, il Consiglio Comprensoriale, secondo modalità di volta in volta decise, sentirà obbligatoriamente il parere preventivo dei Consigli Comunali e Provinciali.

Sentirà inoltre i Sindacati e le Organizzazioni di categoria e sociali.

Il Consiglio potrà fissare un termine entro il quale gli Enti e le Organizzazioni devono fare pervenire il loro parere.

Art. 30. Conferenza Comprensoriale degli operatori pubblici

Almeno due volte all'anno il Comitato promuove una conferenza dei pubblici operatori della quale fanno parte il Presidente del Compensorio e la Giunta Esecutiva, i Sindaci di tutti i Comuni, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Giunta, i Capi Gruppo e i Presidenti delle Commissioni del Compensorio, i Presidenti e i Direttori delle Aziende Municipalizzate e Consortili.

La Conferenza dei Presidenti potrà estendere l'invito ai rappresentanti di altri Enti pubblici e delle Organizzazioni sindacali, sociali e di categoria.

Art. 31. Pubbliche conferenze

Secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 5/6/1975 n. 41 la Giunta Esecutiva promuove, quando lo ritenga opportuno, almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del Comitato.

Art. 32. Iniziativa degli Enti Locali

I Consigli Comunali e i Consigli Provinciali di Vercelli e Novara possono assumere l'iniziativa di proposte di deliberazione presentandole al Presidente del Comitato con il corredo di una relazione e del verbale della riunione del Consiglio in cui è stata approvata la proposta.

Il Consiglio di Compensorio deve pronunciarsi sull'ammissibilità della proposta nella prima seduta dopo la presentazione.

La procedura di esame e di approvazione è quella prevista per le proposte di iniziativa dei singoli Consiglieri.

I Consigli Comunali e Provinciali di Vercelli e Novara possono designare tre membri, di cui uno di minoranza, per illustrare la proposta alle Commissioni Competenti del Consiglio di Comprensorio.

Art. 33. Interrogazioni

Gli Enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i Sindacati e le Associazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli Organi del Comitato.

Gli Organi competenti sono tenuti a dare risposta scritta.

Art. 34. Informazione

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, nonché l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso sono inviati ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale.

Il Consiglio adotterà, inoltre, anche d'intesa con la Regione, le iniziative più opportune al fine di assicurare una corretta e tempestiva informazione ai soggetti istituzionali, politici e sociali dell'attività Comprensoriale.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, nonché l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso sono esposti presso la sede del Comitato.

Ogni cittadino può ottenere copia integrale delle deliberazioni del Consiglio previo assolvimento degli oneri relativi.

Art. 35. Spese del Comitato

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio preventivo annuale della Regione stessa, la Giunta esecutiva propone al Consiglio la previsione di spesa del relativo esercizio finanziario, dimensionata come entrata sui capitoli iscritti nel Bilancio di previsione della Regione.

Un eventuale esercizio provvisorio della Regione comporta l'applicazione delle norme di esercizio provvisorio per il Comitato.

Il Consiglio approva la previsione di spese entro i 15 giorni successivi.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dello esercizio successivo assieme al rendiconto generale dell'attività dell'esercizio precedente.

Titolo IV.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMPRENSORIALE

Art. 36. Convocazione e ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute convocate a domicilio è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere, di regola, almeno 5 giorni prima della seduta, salva la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di speciale urgenza.

Art. 37. Pubblicità delle Sedute - Sedute Segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente o di almeno 5 dei Consiglieri assegnati.

Su tale richiesta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.

Deve comunque riunirsi in seduta segreta quando si tratta di questioni riguardanti persone.

Art. 38. Apertura e chiusura - Lettura del verbale

Il Presidente apre e chiude la seduta.

L'ordine del giorno della seduta è affisso nella sala.

Il Consiglio non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo parere unanime dello stesso.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 39. Comunicazione all'inizio della seduta

Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:

- a) - dà comunicazione delle assenze giustificate;
- b) - comunica all'assemblea i messaggi e le letture che giudica di interesse rilevante e dà notizia delle risposte della Giunta Esecutiva alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) - dà notizia delle proposte di deliberazione presentate e delle questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio;
- d) - comunica l'assegnazione delle proposte di deliberazione, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio, alle Commissioni permanenti, nonché le decisioni della Regione in ordine agli atti del Comitato;

- e) - invita il Segretario del Comitato a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute.

Sulle comunicazioni del Presidente sono ammesse solo richieste di chiarimento.

È tuttavia facoltà di ciascun Consigliere, al termine della seduta, di chiedere che su una comunicazione del Presidente sia aperta, al termine della seduta o all'inizio di quella successiva, una discussione.

Per essere ricevibile, tale proposta deve avere l'appoggio di almeno 5 altri Consiglieri.

Art. 40. Processi verbali

I processi verbali sono redatti in modo sintetico a cura del Segretario del Comitato, funzionario nominato con deliberazione del Consiglio, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente nelle adunanze.

I processi verbali debbono registrare gli interventi, gli atti del Consiglio e le deliberazioni adottate.

Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constatare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si proceda all'approvazione del verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.

Delle deliberazioni adottate a scrutinio segreto o in seduta segreta, deve darsi atto a verbale.

I processi verbali sono trascritti su un apposito registro posto a disposizione dei Consiglieri per gli eventuali rilievi, e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Il Consiglio Comprensoriale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.

Art. 41. Approvazione dell'ordine del giorno di seduta

Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno proposto dal Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.

Cinque Consiglieri possono, tuttavia, proporre la modifica: la proposta può essere illustrata da uno dei proponenti, per non oltre cinque minuti.

Sulla proposta di modifica dell'ordine del giorno possono chiedere di parlare, per la stessa durata di tempo, un Consigliere contro ed uno a favore.

La proposta di modifica viene indi posta ai voti per alzata di mano.

Art. 42. Verifica del numero legale

La presidenza è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, quando ciò sia chiesto da cinque Consiglieri e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

Per verificare se il Consiglio è in numero legale, il Presidente ordina l'appello.

Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale alla ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente, da comunicare prima che la seduta sia tolta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della suddetta ai termini del precedente comma.

Art. 43. Obbligo di presenza e giustificazione di assenza

Il Consigliere che si astenga dall'intervenire alle sedute deve giustificare l'assenza.

I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono segnalati dal Presidente del Consiglio in assemblea.

Art. 44. Diritto di parola

Nessuno può parlare senza aver chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente.

Ciascun oratore deve attenersi ai limiti di tempo in quanto fissati dal Regolamento.

Art. 45. Disciplina delle sedute

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 46. Tumulto in aula

Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione.

Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o secondo l'opportunità, la toglie.

In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente annunciata al termine della seduta.

Art. 47. Poteri di polizia del Consiglio

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 48. Ammissione del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ad servizi relativi può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.

Il pubblico può assistere alle sedute nei settori appositamente riservati e deve astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 49. Disposizioni generali

Il Presidente concede la facoltà di parlare seguendo l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori dei diversi Gruppi Consiliari.

Gli oratori parlano di norma dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'Assemblea o al Presidente.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.

Il Presidente tuttavia, ove il dibattito lo richieda, può derogare dalla presente norma.

Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

La disposizione di cui al terzo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta esecutiva.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Art. 50. Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri

È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale.

Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.

Art. 51. Richiami all'oratore

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdirlgli la parola.

Art. 52. Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Comitato, o sia esatta, se il Presidente stesso intenda portare a conoscenza del Consiglio

determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività del Comitato Comprensoriale.

Un consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione al Presidente ne farà domanda per iscritto, senza motivazione.

Il Presidente, alla fine della seduta, dà lettura delle interrogazioni presentate.

Il Presidente ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio, come pure di differire la risposta alla prima seduta successiva, dopo che sia trascorso un termine massimo di quindici giorni.

Dopo la risposta del Presidente, l'interrogante ha il diritto di replica per dichiarare se sia o no soddisfatto.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che altro Consigliere la faccia propria.

Quando il Presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, può essere data risposta contemporaneamente.

Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta.

In questo caso, entro quindici giorni, il Presidente dà risposta scritta all'interrogante.

Il Presidente ne dà notizia verbale o scritta all'assemblea se richiesto dall'interrogante.

La risposta scritta è inserita nel verbale della seduta.

Art. 53. Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della Giunta su determinati problemi.

Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.

Per la lettura delle interpellanze e la loro iscrizione all'ordine del giorno, si seguono le norme stabilite all'articolo precedente per le interrogazioni.

La Conferenza dei Presidenti può consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò destinata; in caso diverso essa viene iscritta di diritto all'ordine del giorno e non oltre 30 giorni dopo la sua presentazione.

Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

In tal caso il Presidente darà agli interpellanti e agli interroganti un'unica risposta.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto egli può replicare e, se intende promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione, secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

Art. 54. Mozioni

Ciascun Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comprensoriale, fatte salve le competenze riservate alla Giunta Esecutiva dal 5° punto dell'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 41.

Il Presidente ha facoltà di dichiarare improponibile una proposta di deliberazione presentata in forma di mozione.

In tal caso egli invita i proponenti a ripresentarla nelle forme dovute.

Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

La discussione congiunta può avere luogo anche nel caso in cui sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze.

Gli interpellanti sono iscritti nella discussione subito dopo i proponenti delle mozioni..

Se una mozione discussa congiuntamente con altre mozioni viene ritirata, un proponente di essa ha diritto di parlare subito dopo i proponenti delle altre mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

Uno dei proponenti di una mozione ha il diritto di replica dopo la chiusura della discussione.

Art. 55.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comprensoriale e delle Commissioni, si fa rinvio alle norme del Regolamento del Consiglio Regionale, per quanto applicabili.